



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.07.2018

Info/70(R)/07.18/END OF WASTE-FRESATO D'ASFALTO: dal 3 luglio in vigore la disciplina per la cessazione dalla qualifica di rifiuto

<p>END OF WASTE PER IL FRESATO DI ASFALTO: DAL 3 LUGLIO ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI RIFIUTO</p>

Con il DM Ambiente 28 marzo 2018 n.69 (in GU n 139 del 18 giugno 2018) dal **3 luglio 2018** entra in vigore il regolamento sulla **cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d'asfalto** che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento pertanto disciplina le modalità con le quali il **“conglomerato bituminoso”**, cioè il rifiuto proveniente da operazioni di fresatura a freddo o di demolizione delle pavimentazioni bitumose (identificato con CER 17 03 02), **cessa di essere considerato rifiuto e possa essere qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”**

Viene precisato innanzi tutto che resta **escluso** dalla nuova disciplina il conglomerato bituminoso qualificato come **sottoprodotto** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del medesimo decreto (precisazione che pone il dubbio di come possa essere qualificato direttamente sottoprodotto tale materiale che non origina da attività che non possono essere considerate “ un processo produttivo”)

Comunque con questo regolamento il conglomerato può cessare di essere rifiuto divenendo granulato di conglomerato, in sostanza, quando:

- “a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;*
- b) risponde agli **standard** previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;*

*c) risulta **conforme** alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1" (art. 3 del D.M. 69/2018).*

Ai sensi dell'art. 4 del nuovo regolamento, poi, il **produttore (gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso)** è tenuto ad attestare, mediante **dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto di tali criteri.**

La dichiarazione dovrà essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al D.M., inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'Autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e conservata, anche in formato elettronico.

Il produttore è, altresì, tenuto a **conservare per cinque anni un campione di granulato** di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3 del D.M).

Tali obblighi non riguardano, però, le **imprese registrate EMAS** e quelle in possesso di **certificazione ambientale** UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Il DM 28 marzo 2018 n. 69, costituito da 6 articoli e 2 allegati, è scaricabile dal link: